



# ISPRO

Istituto per lo studio, la prevenzione  
e la rete oncologica

## DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

(Nominato con D.P.G.R.T. n. 72 del 29/04/2022)

N° 239 del 25/11/2022

Oggetto: Provvedimento del Garante della Protezione dei Dati Personali n. 344 del 20 Ottobre 2022 – Determinazioni.	
Struttura Proponente	Direzione Amministrativa
Responsabile del procedimento: Direttore Amministrativo	
Estensore	
Allegati n.	

**IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE**

Conti Economici			
Spesa	Descrizione Conto	Codice Conto	Anno Bilancio

Eseguibile a norma di Legge dal 25/11/2022

Pubblicato a norma di Legge il 25/11/2022

Inviato al Collegio Sindacale il 25/11/2022

**IL DIRETTORE GENERALE**

di questo Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica, con sede in Via Cosimo il Vecchio 2 - 50139 Firenze, in forza del Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 72 del 29.04.2022

**Visti:**

- il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge Regionale Toscana 24 febbraio 2005, n. 40 di disciplina del Servizio Sanitario Regionale e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge Regionale Toscana 14 dicembre 2017, n. 74 recante “Disciplina dell’Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica (ISPRO)”;
- la Delibera GRT n. 490 del 7 maggio 2018 di parere favorevole sullo statuto e regolamento dell’ISPRO;
- la Delibera DG ISPRO n. 150 del 31 maggio 2018 di presa d’atto della Delibera GRT n. 490 del 7 maggio 2018 sopra menzionata;
- la Delibera DG ISPRO n. 277 del 11 ottobre 2021 con la quale è stato modificato lo Statuto dell’Ente, il Regolamento di organizzazione e funzionamento e l’organigramma dell’Istituto adottati con delibera del Direttore Generale n. 150 del 31/05/2018 e già modificati con Delibera del Direttore Generale n. 11 del 13/01/2020;

**Dato atto** che l’Autorità Garante per la Protezione dei dati Personali, con nota del 17/09/2021 (*prot. 46571*), ha chiesto ad ISPRO informazioni utili alla valutazione di un episodio di presunta violazione dei dati personali, inerente all’invio, da parte dell’Azienda ospedaliero-universitaria Careggi, di un referto diagnostico ad un utente diverso dal beneficiario della relativa prestazione sanitaria;

**Considerato** come il referto medesimo, avente ad oggetto indagini di laboratorio relative ad un prelievo effettuato da ISPRO nell’esecuzione della propria attività istituzionale, sia stato trasmesso, mediante Posta Elettronica Certificata, da parte di personale della sopra citata Azienda ospedaliero-universitaria Careggi, con la quale l’Istituto per lo Studio, la Prevenzione e la Rete Oncologica ha specifico atto convenzionale, volto a disciplinare il rapporto intercorrente tra le due Pubbliche Amministrazioni nell’effettuazione di specifiche prestazioni sanitarie;

**Richiamata** la nota, trasmessa all’Autorità in data 05/10/2021, con cui ISPRO ha argomentato in merito alla ritenuta non riferibilità dell’accaduto a propria condotta commissiva od omissiva, in considerazione del citato rapporto convenzionale, in forza del quale l’Azienda ospedaliero-universitaria Careggi, formalmente qualificata quale “Responsabile del trattamento dei dati”, era tenuta, come da formali ed esplicite previsioni pattizie dedotte nella convenzione medesima “... *ad adottare le necessarie e adeguate misure di sicurezza (eventualmente anche ulteriori rispetto a quelle nel seguito indicate, in modo tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione accidentale o illegale, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l’accesso non consentito ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati, o il trattamento non conforme alle finalità della raccolta ...*”, nonché a “*porre in essere, nell’ambito dei compiti contrattualmente affidati, tutti gli adempimenti prescritti dalla normativa di riferimento in materia di tutela dei dati personali al fine di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato e di trattamento non consenti o non conforme alla raccolta ...*”.

**Richiamata**, altresì, la nota dell’Autorità in data 18/11/2021 (*prot. 57836*), a mezzo della quale è stato notificato all’Istituto per lo Studio, la Prevenzione e la Rete Oncologica l’avvio del procedimento per l’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 58, par. 2, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016;

**Dato atto** della ulteriore memoria difensiva trasmessa da ISPRO in data 16/12/2021, nella quale, oltre a richiamare quanto già dedotto nella citata del 05/10/2021, si adducono ulteriori ragioni di estraneità nel presunto comportamento lesivo, tra le quali è opportuno sottolineare che “... *la convenzione citata non demanda ad A.O.U. Careggi la trasmissione dei referti ai pazienti. A.O.U. Careggi, una volta effettuati gli esami che vengono richiesti tramite apposite schede esecutive, trasmette il referto a I.S.P.R.O., il quale, a sua volta, comunica i risultati al paziente ...*” ed ancora che “... *la comunicazione dei referti ai pazienti non è un trattamento demandato alla A.O.U. Careggi, la quale è tenuta ad inviare i referti ad I.S.P.R.O. e non direttamente al paziente...*”;

**Ricevuto**, nonostante le argomentazioni difensive sopra menzionate, provvedimento di ingiunzione della sanzione amministrativa di € 7.000 (*settemila*), estinguibile, ai sensi dell’art. 166, comma 8, del “Codice in

materia di protezione dei dati personali”, mediante il pagamento della metà della sanzione medesima, entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento del provvedimento citato;

**Dato atto** che notifica della sopra menzionata decisione dell’Autorità Garante per la Protezione dei dati Personali è pervenuta ad ISPRO, a mezzo Posta Elettronica Certificata, in data 03/11/2022;

**Valutata** l’opportunità di procedere al pagamento dell’importo di € 3.500 (*tremilacinquecento*), giusta l’aleatorietà insita nella proposizione di eventuale ricorso all’Autorità Giudiziaria Ordinaria, nonché in considerazione dei costi connessi all’eventuale patrocinio di ISPRO a mezzo di professionista esterno, anche in rapporto al valore economico della sanzione irrogata;

**Rilevata** la legittimità e la congruenza dell’atto con le finalità istituzionali di questo Ente, stante l’istruttoria effettuata a cura del Responsabile del procedimento;

**Preso atto** della sottoscrizione del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ciascuno per quanto di competenza, ai sensi dell’art. 3 del Decreto Legislativo n. 502/1992 e ss.mm.ii.;

## **DELIBERA**

Per quanto esposto in narrativa, che espressamente si richiama:

1. Di prendere atto del Provvedimento del Garante della Protezione dei Dati Personali n. 344 del 20 ottobre 2022, recante ordinanza ingiunzione, con la quale è stata comminata ad ISPRO, ai sensi degli artt. 58, par. 2, lett. i) e 83 del Regolamento Generale 2016/679/UE, nonché dell’art. 166 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 7.000,00 (*settemila*);
2. Di avvalersi della facoltà, prevista dall’art. 166, comma 8, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, di estinguere la sanzione mediante pagamento, entro il termine di 30 giorni, dell’importo di € 3.500 (*tremilacinquecento*);
3. Di trasmettere il presente provvedimento, a cura del Responsabile del Procedimento, individuato nella figura del Direttore Amministrativo, alla magistratura contabile per quanto di competenza;
4. Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.42, comma 4, Legge Regionale n. 40 del 24.02.2005 e s.m.i., al fine di permettere l’estinzione della sanzione di che trattasi, mediante il pagamento, entro i termini sopra indicati, di un importo pari alla metà della medesima;
5. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 42, comma 2, della L.R. Toscana n. 40/2005, contemporaneamente all’inoltro all’albo di pubblicità degli atti di questo Istituto.

IL DIRETTORE SANITARIO  
*Dott. Roberto Gusinu*

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
*Dott. Enrico Volpe*

IL DIRETTORE GENERALE  
*Avv. Katia Belvedere*

**STRUTTURE AZIENDALI DA PARTECIPARE:**

S.S. Programmazione e Gestione Risorse Economiche